

STATUTO

DELLA

Arciconfraternita dei SS. Bartolomeo ed Alessandro

DELLA


NAZIONE DEI BERGAMASCHI IN ROMA



SCHEDATO

Tipografia Italiana - Roma - Via G. Mameli, 60 - Tel. 582.161

SLRC



STATUTO

CAPO I.

Natura, sede, scopo ed organizzazione.

Art. 1. — L'Arciconfraternita dei Ss. Bartolomeo ed Alessandro della Nazione dei Bergamaschi in Roma, erettavi nell'anno 1539, è soggetta alle disposizioni delle leggi 17 luglio 1890, n. 6972, 18 luglio 1904, n. 390, e dei relativi regolamenti, ed è retta dal presente Statuto.

Art. 2. — L'Arciconfraternita ha per fine:

- a) mantenere e promuovere l'Associazione dei Bergamaschi in Roma e sua provincia;
- b) la beneficenza;
- c) l'assistenza morale, materiale e religiosa dei Bergamaschi in Roma.

È escluso qualunque atto di carattere e scopo politico ed ogni manifestazione in questo senso, sotto qualsiasi forma.

Art. 3. — L'Arciconfraternita ha sede in Roma, soddisfa agli obblighi della sua fondazione ed alle spese tutte della sua amministrazione e provvede al raggiungimento degli scopi di cui all'art. 2 coi seguenti mezzi:

- a) con le rendite dei beni che possiede in proprio, i quali, giusta lo *stato dei capitali* annesso al conto consuntivo dell'anno 1913, hanno il valore di lire seicentosesantaseimila novecentoquindici e settantasette centesimi (L. 666,915.77) al netto dalle passività;

b) con le liberalità, con i lasciti e doni che potessero esserle fatti per atti fra vivi e di ultima volontà, e con le eventuali elargizioni.

Art. 4. — La Confraternita rappresenta ed amministra l'Ente Morale denominato *Nobile Collegio Cerasoli in Roma*, tenendone distinto il patrimonio.

Il Collegio è stato fondato dal canonico Flaminio Cerasoli con testamento in data 10 novembre 1640, atti del notaio capitolino Salvetti, ha per iscopo l'istruzione superiore di giovani poveri bergamaschi avviati al sacerdozio, è governato secondo le norme del Regolamento-Statuto approvato con decreto della Sacra Congregazione degli studi del 26 giugno 1858, e vi provvede con i beni di sua proprietà, i quali, giusta lo *stato dei capitali* annesso al conto consuntivo dell'anno 1913, hanno il valore di lire cinquecentosessantottomila novecentosessantasette e sessanta centesimi (L. 568,967.60).

Art. 5. — La Confraternita è amministrata:

- a) dall'Assemblea dei soci;
- b) dal Consiglio di Amministrazione.

CAPO II.

Dei soci.

Art. 6. — Possono essere ammessi a far parte della Confraternita esclusivamente gli uomini *nativi* od *originari* della città di Bergamo e dei comuni che attualmente fanno parte della circoscrizione territoriale della provincia di Bergamo e che, avendo il domicilio o la residenza legale od una occupazione giustificata in Roma e sua provincia, abbiano compiuto il 21° anno di età.

Per *nativi* si intende chi è nato nella provincia di Ber-

gamo e discende da padre od avo paterno, nato pure in detta provincia, ovvero è nato in detta provincia e vi ha risieduto almeno per un decennio ininterrotto.

Per *originari* si intendono coloro che, nati fuori della provincia di Bergamo, discendono da padre ed avo paterno, nati entrambi nella provincia di Bergamo.

Sono esclusi nè possono mai ammettersi come soci i colpiti da condanne previste dall'art. 25 n. 6 e seguenti, della Legge comunale e provinciale.

Art. 7. — Per essere ammessi come soci occorre fare analoga domanda al Consiglio di Amministrazione, correandola dei documenti atti a comprovare di avere i requisiti richiesti dal precedente articolo, di essere cittadino italiano, d'appartenere alla religione cattolica, di saper leggere e scrivere, di conoscere le disposizioni del presente Statuto e di obbligarsi alla leale osservanza del medesimo.

Art. 8. — Il Consiglio di Amministrazione istruisce le domande e le presenta all'Assemblea dei soci, la quale decide sull'accettazione o sul rifiuto delle domande stesse, salvo i reclami contro le esclusioni a termini di legge.

In casi eccezionali l'accettazione può essere deliberata provvisoriamente dal Consiglio di Amministrazione con obbligo di riferirne alla prossima Assemblea dei soci per il definitivo provvedimento.

Art. 9. — Gli appartenenti alla Confraternita hanno l'obbligo:

a) di osservare la volontà dei fondatori e benefattori della Confraternita circa gli obblighi assunti dalla stessa Istituzione, lo Statuto ed il Regolamento della medesima;

b) di difendere e mantenere tutte le ragioni della Confraternita;

c) di accettare, per quanto lo permettano le loro

occupazioni, e disimpegnare con sollecitudine, zelo ed amore, le cariche e le trattative di speciali affari loro affidati dall'Assemblea dei soci o dal Consiglio di Amministrazione;

d) di mantenere con incensurata condotta la buona fama della Confraternita;

e) d'intervenire alle Assemblee dei soci;

f) di procurare l'incremento del bene morale e materiale del sodalizio.

Art. 10. — I soci hanno diritto alla beneficenza ed all'assistenza morale, materiale e religiosa, come venne già accennato all'art. 2° ed in conformità a quanto è specificato nei successivi capi III e IV.

Art. 11. — Il socio, che viene meno ai suoi doveri, è punito, secondo la gravità delle mancanze, con l'ammonizione scritta o verbale, con la sospensione da socio, o con l'espulsione dalla Confraternita.

L'ammonizione è deliberata dal Consiglio di Amministrazione, salvo ricorso del socio all'assemblea per la decisione definitiva.

La sospensione è, di regola, deliberata dall'Assemblea dei soci in via definitiva, su proposta del Consiglio di Amministrazione o di propria iniziativa, sentito il Consiglio medesimo.

In casi gravi, può provvisoriamente deliberarla il Consiglio di Amministrazione, con obbligo di riferirne alla prossima Assemblea cui spetta il giudizio definitivo.

La sospensione priva il socio dei diritti e benefici che gli spettano per tutta la durata di essa, la quale non può sorpassare i sei mesi.

L'espulsione è riservata esclusivamente all'Assemblea dei soci, alla quale può essere proposta dal Consiglio di Amministrazione o da almeno venti soci, con domanda dai medesimi firmata e presentata al Consiglio di Ammini-

strazione, il quale col suo parere la sottoporrà al definitivo giudizio dell'Assemblea dei soci.

Saranno espulsi coloro che abbiano riportata una delle condanne previste dall'art. 25 n. 6 e seguenti della legge comunale e provinciale.

A questo caso non è applicabile la norma del precedente comma che prescrive che le proposte di espulsione possono essere fatte anche da soci purchè firmate da almeno venti di essi.

CAPO III.

Della beneficenza.

Art. 12. — La beneficenza si esercita nell'ordine di preferenza seguente:

- a) a favore dei soci e delle loro famiglie;
- b) a favore delle famiglie residenti in Roma, dei soci defunti dopo la pubblicazione del presente Statuto;
- c) a favore delle persone native od originarie bergamasche a sensi del precedente art. 6, a qualunque religione appartengano, e che per giustificati motivi si trovino in Roma.

Art. 13. — La beneficenza si esplica nella misura stabilita annualmente nel bilancio preventivo della Confraternita:

- a) col soccorrere ammalati ed infermi, orfani ed infanti abbandonati, sussidiandoli, ovvero collocandoli negli ospedali, ricoveri ed asili pubblici e privati;
- b) con assegni e sussidi a favore di poveri che per età avanzata o per debolezza fisica o mentale sono incapaci a provvedere, col loro lavoro, al proprio sostentamento;
- c) con sussidi in caso di gravi ed urgenti bisogni, cagionati da infortuni, malattie gravi, morte ed altre sven-

ture domestiche, o, in generale, da cause involontarie, repentine, transitorie;

d) con sussidi a donne povere durante il puerperio e l'allattamento;

e) col concorrere alla fondazione ed all'incremento delle istituzioni di previdenza a tutela degli operai;

f) col rimpatriare i poveri per gravi ed urgenti motivi;

g) col conferimento di doti maritali.

Art. 14. — Col regolamento interno, di cui al successivo art. 57, saranno determinate le norme da osservarsi per l'esplicazione dei vari modi di beneficenza, tenendo presente in quanto al conferimento delle doti maritali, le seguenti disposizioni.

I legati per doti ammontano a lire 3206.76 e risultano dai lasciti dei benefattori:

Previtali Gio. Pietro	n. 9	doti di	L. 161.25	ammontare	L. 1639.34
Mangili Pietro	» 5	» » »	134.37	» »	779.33
Chiari Margherita	» 1	» » »	107.50	» »	107.50
Mazzetti Venturino	» 1	» » »	124.85	» »	124.85
Lucatelli Tommaso	» 1	» » »	102.54	» »	102.54
Busi Giuseppe	» 1	» » »	161.24	» »	161.24
Lucatelli Pietro	» 1	» » »	161.25	» »	161.25
Manara Cristoforo	» 1	» » »	130.71	» »	130.71

L. 3206.76

Art. 15. — Il numero delle doti da conferirsi annualmente dalla Confraternita a soddisfazione degli oneri sinora gravanti per tale scopo il suo patrimonio, è stabilito a sei, e l'importo di ciascuna di esse è portato a lire quattrocento.

In detto numero non sono comprese le doti che la Confraternita ha il diritto di conferire con le norme fissate dal presente Statuto a carico di altri enti, sull'ospedale della Consolazione, oggi amministrazione degli Ospedali

Riuniti in Roma, eccezione fatta per l'importo delle doti stesse, che si mantiene nella somma dovuta dagli enti debitori. Le doti medesime consistono in un legato del benefattore De-Rossi, ed è costituito da tre doti annue di L. 215 ciascuna.

Art. 16. — Salva l'osservanza del decreto Luogotenenziale 13 giugno 1915, n. 873, le doti si conferiscono per concorso alle zitelle figlie di soci poveri, tanti viventi che defunti, dando sempre la preferenza a quelle che versano in maggior bisogno. Sarà anche data preferenza a quelle che comprovino la promessa di matrimonio o la richiesta delle pubblicazioni fatta all'ufficiale dello Stato Civile. A parità di circostanze, deciderà la sorte.

Le concorrenti devono essere nate da legittimo matrimonio o legittimate, appartenere alla religione cattolica, avere l'età non minore di anni 15, nè maggiore di anni 40, essere dimoranti in Roma da due anni almeno, di intera condotta e di stato civile libero.

Nel caso di eccedenza di doti, potranno queste conferirsi a zitelle bisognose, quand'anche non figlie di soci e di natali non legittimi, purchè native od originarie bergamasche a sensi del precedente art. 6.

Art. 17. — Le concorrenti alle doti presentano le domande con i documenti atti a comprovare di possedere i requisiti di cui al precedente articolo, al Consiglio di Amministrazione, al quale spetta l'assegnazione delle doti.

Art. 18. — Non si può conferire a carico della Confraternita che una sola dote ad una stessa zitella, la quale, però, potrà conseguire anche una delle doti pagabili da altri enti.

Art. 19. — Le doti non conferite in un anno, per mancanza di concorrenti idonei, o dalle quali le assegnatarie siano decadute, si devolvono a beneficio della Confrater-

nita, con obbligo di erogarne l'importo in opere di beneficenza contemplata nel presente Statuto, ed, a preferenza, in sussidi a donne povere, durante il puerperio e pel baliatico.

Art. 20. — Le assegnatarie decadono dal beneficio della dote:

1° per cattiva condotta risultante dal rifiuto dell'autorità municipale di rilasciare loro il certificato di buona condotta;

2° per avere riportata una delle condanne contemplate dall'art. 25, n. 6 e seguenti, del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con Regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

3° per non avere contratto il matrimonio civile entro un triennio dall'assegnazione della dote, salva la facoltà di tornare a concorrere conservando i prescritti requisiti.

Art. 21. — Le doti conferite e non decadute sono pagate alla dotata col concorso di suo marito, dopo la celebrazione del matrimonio civile, su domanda degli interessati al Consiglio d'Amministrazione.

CAPO IV.

Dell'assistenza.

Art. 22. — L'assistenza, secondo il precedente art. 2, è esercitata individualmente fra i soci e collettivamente dalla Confraternita nel modo seguente.

Art. 23. — L'assistenza morale si esercita fra i soci con visite agli ammalati, con consigli, pareri ed appoggi per migliorare la condizione dei consoci, ed in generale con tutti quei modi che nei singoli casi possono risultare atti a giovare ai medesimi.

Art. 24. — Ogni socio, la sua moglie, i suoi discendenti ed ascendenti con esso coabitanti, hanno diritto, nei limiti da determinarsi da apposito regolamento, al servizio gratuito del medico e dei medicinali, durante il tempo in cui dimorano nella città di Roma.

Tale diritto è consentito alla moglie del socio defunto dopo la pubblicazione del presente Statuto, durante il suo stato vedovile ed ai figli ed alle figlie nubili di esso sino alla loro maggiore età.

Art. 25. — L'assistenza religiosa si esercita:

a) provvedendo all'ufficiatura della chiesa di Santa Maria della Pietà (anticamente chiesa parrocchiale di S. Macuto nel Rione Colonna), che le appartiene come da istromento 17 settembre 1786, attenendosi alle disposizioni espresse nei lasciti patrimoniali ed alle funzioni autorizzate dal Consiglio di Amministrazione nel limite, per la spesa, dei fondi stanziati nei bilanci annuali di previsione delle entrate e delle spese;

b) soddisfacendo ai legati religiosi che gravano il suo patrimonio, e cioè:

Messe (legato unico) L. 1765 —

» anniversarie » 186.80

Legati diversi » 547.92

Ammontare massimo e salvo ulteriori riduzioni.

Art. 26. — A titolo di incoraggiamento agli studi si conferiscono premi ai figli dei soci ed agli orfani dei soci, o di genitore nativo od originario bergamasco a sensi del precedente art. 6.

CAPO V.

Dell'Assemblea dei soci.

Art. 27. — L'Assemblea generale dei soci si compone di tutti i soci della Confraternita.

Essa elegge nel proprio seno:

- a) il Presidente ed il Vice-Presidente dell'assemblea;
- b) il Consiglio d'Amministrazione;
- c) due Sindaci per la revisione dei conti, scegliendoli fra i soci che non sono Consiglieri d'Amministrazione.

Il Segretario della Confraternita funge anche da Segretario delle Assemblee generali.

Art. 28. — Il Presidente ed il Vice-Presidente dell'Assemblea durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il Presidente, ed in sua assenza il Vice-Presidente, dirige la discussione nelle adunanze dell'Assemblea e firma la corrispondenza che riguarda la medesima.

In caso di assenza del Presidente e del Vice-presidente, ne disimpegna le funzioni il socio a ciò designato volta per volta dai soci presenti.

Art. 29. — L'Assemblea dei soci delibera:

a) sui bilanci preventivi di ogni anno solare, da approvarsi non più tardi del mese di settembre dell'anno anteriore, e sui resoconti consuntivi da approvarsi non più tardi del mese di maggio dell'anno successivo a quello cui si riferiscono i resoconti stessi;

b) sulle proposte di fondi addizionali per maggiori spese, per spese eventuali ed impreviste, o di storni di fondi da capitolo a capitolo del bilancio. I fondi destinati alla beneficenza non potranno mai essere stornati od erogati ad altro scopo qualsiasi;

c) su tutti gli atti che possono implicare modifica-

zione del patrimonio sociale, ed in generale su tutti gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione;

d) sulle cause e liti che non riguardano esclusivamente la riscossione delle entrate;

e) sulle proposte di modificazione al presente Statuto, delle quali l'esperienza abbia dimostrato la necessità o la utilità;

f) su quanto è riservato all'Assemblea dal presente Statuto, e sulle proposte che venissero deferite alla sua approvazione dal Consiglio di Amministrazione;

Art. 30. — L'Assemblea dei soci si raduna ordinariamente due volte all'anno, e cioè in una delle domeniche dei mesi di maggio e settembre, nonché a richiesta della autorità governativa.

Si aduna straordinariamente e sempre in giorno di domenica, ogni volta che il Consiglio di Amministrazione lo creda necessario, o ne venga fatta domanda da almeno dodici soci, i quali precisino i motivi e l'oggetto della richiesta adunanza.

Le adunanze promosse dal Consiglio di Amministrazione o dai soci sono convocate non più tardi della 2ª domenica successiva, rispettivamente al giorno della deliberazione presa dal Consiglio stesso, od al giorno della presentazione della domanda dei soci.

L'avviso di convocazione dell'Assemblea è inviato ai soci, unitamente all'ordine del giorno, almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza, salvo il caso di adunanze straordinarie, per le quali, occorrendo, tale limite potrà essere ridotto sino a due giorni.

Art. 31. — Le adunanze dell'Assemblea sono valide se regolarmente convocate e presiedute e se vi interverrà almeno la metà più uno dei componenti, e in seconda convocazione di almeno sei estranei al Consiglio di Ammini-

strazione, e le deliberazioni sono valide quando ottengono la maggioranza assoluta dei votanti.

Art. 32. — Le deliberazioni dell'Assemblea sono sempre prese a scrutinio segreto, quando si tratti di modificazioni allo Statuto, di elezioni a cariche sociali ed in generale di questioni riguardanti le persone.

Negli altri casi le deliberazioni sono a voto palese, sempreché non sia richiesto lo scrutinio segreto da almeno cinque soci.

Ai soci è applicabile il disposto dell'art. 15, 1° comma, della legge 17 luglio 1890, n. 6972 (1).

Tuttavia, nei casi contemplati all'art. 11, il socio interessato potrà presentarsi all'Assemblea per dare le proprie giustificazioni, ma dovrà assentarsi durante la discussione e la votazione che lo riguardano.

Art. 33. — I soci nelle discussioni esprimono liberamente il loro parere, evitando di offendere alcuno.

La presidenza dell'Assemblea ha potere discrezionale pel mantenimento dell'ordine nelle adunanze. Qualunque suo provvedimento è immediatamente esecutivo.

Art. 34. — I processi verbali delle deliberazioni devono essere motivati, e contenere il riassunto delle discussioni avvenute intorno ai singoli oggetti discussi; essi devono far menzione delle opposizioni, dichiarazioni e riserve, con le quali taluno dei soci abbia inteso spiegare o giustificare il proprio voto.

(1) Art. 15. — Chi fa parte della Congregazione di Carità o dell'Amministrazione di ogni altra istituzione pubblica di beneficenza, non può intervenire a discussioni o deliberazioni, nè può prendere parte ad atti o provvedimenti concernenti interessi suoi o dei parenti e affini sino al quarto grado, o interessi di stabilimenti da lui amministrati, o di corpi morali, di cui avesse una rappresentanza, o di persone con le quali fosse legato con vincoli di Società in nome collettivo o in accomandita semplice o di Associazione in partecipazione.

I detti processi verbali sono stesi dal Segretario e firmati da lui e dal Presidente dell'Assemblea, o da chi ne fa le veci, e sono tenuti in apposito registro, di cui ogni socio può prendere visione.

CAPO VI.

Del Consiglio di Amministrazione.

Art. 35. — Il Consiglio di Amministrazione della Confraternita è composto di cinque Consiglieri eletti fra i soci dall'Assemblea generale.

L'elezione è fatta a scrutinio segreto mediante scheda, sulla quale ogni socio segna soltanto quattro candidati, e sono dichiarati eletti i cinque soci che hanno riportato il maggior numero di voti, sempreché questo non sia inferiore al quarto dei votanti. A parità di voti, i maggiori di età fra gli eletti avranno la preferenza.

Non ottenendosi questo risultato con la prima votazione, si procederà ad una seconda votazione di ballottaggio fra un numero di candidati doppio a quello dei Consiglieri necessari a completare il numero prefisso. Quando però trattisi di nominare un minor numero di amministratori, ciascun votante designa tanti candidati quante sono le cariche vacanti, in questo caso si richiede che gli eletti conseguano la maggioranza assoluta di voti.

Art. 36. — Ogni biennio, alla fine di dicembre, scadono d'ufficio due Consiglieri a designazione di sorte fra quelli nominati insieme nel primo biennio dalla costituzione o dalla rinnovazione generale del Consiglio non comprendendo nel sorteggio il Presidente e, in appresso, per anzianità di nomina.

I Consiglieri scaduti non possono essere rieletti, senza interruzione, più di una volta.

Art. 37. — Se per rinuncia, morte o trasferimento di residenza fuori della provincia di Roma di qualche Consigliere il numero dei Consiglieri si riducesse a meno di tre, deve essere completato il Consiglio di Amministrazione con elezione suppletiva.

I nuovi eletti durano in ufficio soltanto pel tempo in cui sarebbero rimasti ancora in carica i Consiglieri, che cessati per qualunque causa, sono da essi surrogati.

La sorte designa a ciascun eletto il posto vacante che deve coprire.

Art. 38. — L'elezione dei Consiglieri è normalmente fatta nell'adunanza ordinaria del mese di settembre dall'Assemblea dei soci.

Nel caso di elezioni complementari o di rinnovazione generale del Consiglio, l'elezione è fatta, occorrendo, in adunanza straordinaria.

Art. 39. — Il Consiglio di Amministrazione, nella sua prima adunanza, propone nel proprio seno un Presidente, il quale dovrà essere confermato dall'Assemblea dei soci. Egli dura in carica per un quadriennio.

Art. 40. — I Consiglieri rimangono normalmente in carica fino a che i rispettivi successori non abbiano assunto l'ufficio.

Art. 41. — Non possono essere nominati a far parte dell'Amministrazione della Confraternita — e se già eletti decadono dalla carica — coloro i quali incorrono in una delle cause d'incapacità e di incompatibilità previste dalla legge 12 luglio 1890, n. 6972, per gli Amministratori delle Opere pie (1).

(1) Art. 11. — Nonostante qualsiasi disposizione in contrario delle tavole di fondazione o degli statuti, non possono far parte della Congregazione di carità o dell'Amministrazione d'ogni altra istituzione di pubblica beneficenza:

Art. 42. — In caso di assenza o di impedimento del Presidente del Consiglio di Amministrazione, ne farà le veci il Consigliere più anziano di elezione.

Art. 43. — Le attribuzioni e gli obblighi del Consiglio di Amministrazione sono:

a) predisporre ogni anno, entro il mese di settembre, i bilanci preventivi per l'anno successivo e rendere, non più tardi del mese di aprile, il conto consuntivo dell'anno precedente;

a) coloro che non possono essere elettori, ai termini della legge provinciale e comunale, e coloro che non sono eleggibili in ordine all'art. 30, lettere a, c, d, e, f, g, h, della legge stessa;

b) coloro che fanno parte dell'ufficio di prefettura, sottoprefettura od altra autorità politica, ovvero della Giunta provinciale amministrativa nella provincia; gli impiegati nei detti uffici, il sindaco del Comune e degli impiegati addetti all'Amministrazione comunale;

c) coloro che siano stati dalla Giunta provinciale amministrativa dichiarati inadempienti all'obbligo della presentazione dei conti della Congregazione di carità o d'altra istituzione di beneficenza, o responsabili delle irregolarità che cagionarono il diniego di approvazione dei conti resi, e non abbiano riportato quietanza finale del risultato della loro gestione;

d) chi abbia lite vertente con l'istituzione o Congregazione, o abbia debiti liquidi verso essa e sia in mora al pagamento.

Nei casi d'esercizio d'azione popolare, si ha lite vertente quando la legale rappresentanza dell'Ente abbia spiegate domande od eccezioni, principali o adesive, che, nell'istruttoria della causa, o nel merito, siano in tutto od in parte contrarie all'Amministrazione;

e) i parenti e gli affini sino al secondo grado col tesoriere dell'istituzione di beneficenza.

Gli ecclesiastici e ministri di culti, di cui all'art. 29 della legge provinciale e comunale, possono far parte di ogni istituto di beneficenza diverso dalla Congregazione di carità.

Essi possono inoltre far parte dei Comitati di erogazione e di assistenza che le Congregazioni di carità abbiano istituite, ed anche della Congregazione stessa, nel caso speciale contemplato dal 1° capoverso dell'art. 5.

Art. 14. — Non possono contemporaneamente appartenere alla stessa Amministrazione gli ascendenti e i discendenti, i fratelli, le sorelle, i coniugi, i suoceri e il genero e la suocera.

Tuttavia, per le Amministrazioni diverse della Congregazione di carità, sono mantenuti i particolari statuti che dispongono diversamente.